



## TRIBUNALE DI SULMONA

Proc. n. 458 /2012 R.V.G.

Il Giudice tutelare, nel procedimento in epigrafe, promosso da: ... con l'avvocato [REDACTED]

RICORRENTE

avente ad oggetto: amministrazione di sostegno di ..., nato a Chieti il

...

sciogliendo la riserva formulata con decreto del 6.12.2022, ha emanato il seguente

### DECRETO

Si è già osservato col decreto in data 6.12.2022, che:

la madre del beneficiario è deceduta, dopo aver disposto della sua eredità per testamento, pubblicato il in Pescara, a ministero del Notaio dr.ssa

[REDACTED]

con detto atto, la defunta ha:

istituito il trust "...” in favore di disabile grave ai sensi della l. n.

112/2016, assoggettato alla Legge di Jersey e, in mancanza di

disposizioni espresse di essa e, per quanto non espressamente disposto, da quell'ordinamento e dalle regole della

Convenzione dell'Aja dell'1.7.1985, ratificata con legge italiana n. 364 del 1989;

nominato trustee, con "poteri di gestione e di amministrazione" l'amministratore di sostegno suddetto, in carica alla morte della disponente;

nominato "guardiano" la signora ..., nata a Chieti il 29.1.1964;

nominato "beneficiario del reddito" l'amministrato ...; previsto il termine del trust con la morte di detto beneficiario e previsto

la conseguente devoluzione dei beni ai di lei due nipoti “beneficiari finali cui spetterà il patrimonio” in parti uguali;

dotato il trust “di tutti gli strumenti finanziari in essere presso ██████████ Banca filiale ... compreso il saldo del conto corrente ed il deposito amministrato.

In relazione a tali disposizioni, l'amministratore di sostegno ha tra l'altro domandato istruzioni relative all'esperimento di azione di riduzione delle disposizioni testamentarie (che non si limitano ad assoggettare la quota successoria necessaria a pesi o condizioni, ma pretermettono senz'altro e completamente il beneficiario, se non per la previsione della fruizione del reddito).

In proposito, è già stato osservato, col medesimo decreto, che: se la legge straniera individuata dalla disponente regola validità, interpretazione, effetti ed amministrazione del trust (artt. 6 e 8 della Convenzione citata), e se la finalità di provvedere alle esigenze del figlio svantaggiato integrano una causa lecita e meritevole alla stregua dell'ordinamento italiano (art. 1324 cod. civ.), è in base a quest'ultimo che deve essere vagliata l'efficacia del testamento che totalmente pretermette il figlio legittimario, ai sensi dell'art. 15, c. 1, della Convenzione (“*La Convenzione non ostacolerà l'applicazione delle disposizioni di legge previste dalle regole di conflitto del foro, allorché non si possa derogare a dette disposizioni mediante una manifestazione della volontà, in particolare nelle seguenti materie: ... c) i testamenti e la devoluzione dei beni successori, in particolare la legittima; ...*”).

è poi noto che due impostazioni si contendono il campo circa l'efficacia di disposizioni che dotano il trust pretermettendo i legittimari:

da un lato, si è in proposito sostenuto che l'art. 15 cit., proprio per il contrasto con le norme inderogabili di tutela dei legittimari, condannerebbe tali disposizioni alla nullità (con conseguente apertura, nel caso in esame, della successione legittima a favore del beneficiario e, su questa diversa premessa, necessità di accettazione con beneficio d'inventario).

dall'altro, appare più consona la diversa tesi, che limita l'inefficacia di tali disposizioni alla misura necessaria per la reintegrazione della

legittima, mediante (in questo caso) l'esperimento dell'azione di riduzione;

infatti, risulta così meglio realizzato il disposto del secondo comma dell'art. 15 della Convenzione (*“Qualora le disposizioni del precedente paragrafo siano di ostacolo al riconoscimento del trust, il giudice cercherà di realizzare gli obiettivi del trust con altri mezzi giuridici”*);

inoltre, si addivene ad una soluzione più in armonia con lo stesso sistema dell'ordinamento interno, che reagisce alla violazione della legittima in termini di inefficacia (nella misura occorrente a reintegrare la lesione), piuttosto che la radicale ed integrale nullità.

Su tali premesse si è già osservato che far valere la parziale inefficacia delle disposizioni della defunta madre del beneficiario, consentendo al figlio di conseguire la qualifica di erede per la quota di un mezzo ai sensi dell'art. 537 cod. civ., determinerebbe solo il non auspicabile risultato di frammentare la gestione dei beni, col vantaggio, però, che l'amministrato conseguirebbe la titolarità di metà dei detti strumenti finanziari.

Tale vantaggio si renderebbe però concretamente apprezzabile solo ove le esigenze economiche dell'amministrato richiedessero, risultando eventualmente insufficienti i redditi ritraibili dai detti strumenti finanziari, la liquidazione dei medesimi.

Alla luce però dell'ausilio interpretativo offerto dall'esperto interpellato in proposito, deve escludersi che la legge straniera che regola il trust rappresenterebbe un ostacolo, anche di là da quanto riferito dall'amministratore circa la condizione di agiatezza dei destinatari finali dei beni in trust, i cugini del beneficiario dell'amministrazione, che hanno peraltro manifestato completa disponibilità a consentire alla dismissione degli strumenti finanziari, ove necessario per sovvenire alle esigenze del congiunto beneficiario del reddito: soggetti che, come evidenziato dall'esperto, sono legittimati a richiedere modificazioni del regolamento del trust.

L'esperto, infatti, ha osservato che la legge regolatrice richiamata dalla Disponente-Testatrice “Trusts (Jersey) Law 1984”, è ispirata al riconosciuto principio che, non essendovi limitazioni nell'atto istitutivo,

il trustee, deve ritenersi dotato dei necessari poteri dispositivi poiché vi è enunciato il “principio indiscusso in tutto il diritto dei trust (sia nel modello inglese che in quello internazionale).

Segnatamente si legge al comma 2 dell’art. 24:

*(2) A trustee shall exercise the trustee’s powers only in the interests of the beneficiaries and in accordance with the terms of the trust* (Un trustee dovrà esercitare i propri poteri solo nell’interesse dei beneficiari e in conformità all’atto istitutivo).

Inoltre, al successivo comma si prevede che:

*(3) The terms of a trust may require a trustee to obtain the consent of some other person before exercising a power or a discretion* (L’atto istitutivo può esigere che il trustee ottenga il consenso di qualche altra persona prima di esercitare un potere o una facoltà discrezionale).

Alla luce della strutturazione dell’atto istitutivo può dunque ritenersi che nel caso in esame “il trustee abbia la piena autonomia discrezionale di esercizio, fatto salvo quanto ... detto circa il vincolo dello scopo da perseguire con correttezza e diligenza”.

In forza delle premesse deve dunque ritenersi di utilità evidente per il beneficiario che la gestione dei beni di cui il trust è stato dotato avvenga interamente secondo le regole che gli sono proprie e non già per una parte secondo le medesime e per l’altra secondo le regole dell’autorizzazione all’amministratore (che diviene necessariamente trustee, anche in caso di sostituzione).

### **P.Q.M.**

Il G.T. autorizza l’amministratore di sostegno, avvocato [REDACTED] [REDACTED] a non domandare giudizialmente la riduzione delle disposizioni testamentarie della madre del beneficiario ed a compiere tutti gli atti necessari per la formale intestazione a lui medesimo, nella spiegata qualità, dei beni relitti, oltre che all’adempimento dei relativi oneri amministrativi e fiscali, con l’impiego dei redditi prodotti dai beni in trust.

Si comunichi.

Sulmona, 22.3.2022

Il Giudice tutelare  
dr. Pierfilippo Mazzagrecò